

Codice A1103A

D.D. 10 maggio 2021, n. 278

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 9 PAR/2017)



ATTO DD 278/A1103A/2021

DEL 10/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 9 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 1381 del 9/06/2017, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po e Collina torinese a carico del signor *omissis*, nato *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 115/MP/17 del 15/05/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nella medesima data in Località Prati inferiori nel Comune di Mazzè (TO), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 19/2009 relativa al mancato rispetto, durante l'attività di pascolo, delle prescrizioni relative alle cosiddette Misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali in un Sito di importanza comunitaria (SIC);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi a mere dichiarazioni in sede di accertamento non aventi di per sé natura di esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'attore;

visto in particolare l'art. 40, comma 1 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55, comma 15 della L.R. 19/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.260,61** di cui Euro 1.250,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella